

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLA SALA CIVICA UBICATA PRESSO IL COMPLESSO ABITATIVO A.T.E.R. DI VIA GRAMSCI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente atto disciplina le modalità di utilizzo e di accesso alle sala pubblica di proprietà dell'Amministrazione comunale, ubicata presso il complesso residenziale pubblico di via Gramsci, n. 8. Il locale, consta di una sala per una capienza massima complessiva di n. 40 posti, con ingresso indipendente e completa di servizi.
2. La suddetta sala è utilizzata dall'Amministrazione per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, degli organismi politici e delle associazioni del territorio per iniziative intese a favorire la crescita civile e democratica.

Art. 2 Concessione

1. Il Comune di Montegrotto Terme, con le modalità previste dal presente atto, concede a coloro che ne facciano richiesta l'utilizzo della sala pubblica per riunioni, convegni, seminari, assemblee, attività ricreative, culturali e politiche.
2. Ferma restando la piena disponibilità del locale per attività istituzionali o organizzate direttamente dal comune, possono utilizzare gratuitamente la sala:
 - a) Gli organismi presenti ed operanti nell'ambito istituzionale del comune (Consulta delle Associazioni, Protezione Civile, ecc.), le scuole pubbliche e quelle convenzionate operanti nel territorio;
 - b) Le parrocchie del territorio;
 - c) Gli organismi dell'Usl territoriale per attività di interesse generale;
 - d) Le associazioni di volontariato sociale e di promozione culturale e sportiva iscritte alla Consulta;
 - e) I partiti politici rappresentati in consiglio comunale per un numero massimo di 3 iniziative nel corso dell'anno.
3. Le iniziative suddette potranno essere ospitate gratuitamente, previo corretto espletamento delle modalità di presentazione della domanda, a condizione che siano direttamente connesse con le finalità istituzionali del soggetto promotore.
4. Ogni diverso utilizzo della sala, non incluso fra quelli di cui al precedente comma dovrà essere appositamente autorizzato da provvedimento della Giunta comunale.

Art. 3 Attività o progetti realizzati con la partecipazione dell'Amministrazione

1. La sala civica potrà inoltre essere concessa a titolo gratuito per attività ed iniziative di promozione sociale, culturale e del tempo libero, organizzate da soggetti privati, nell'ambito di progetti realizzati in compartecipazione con l'Amministrazione comunale. I termini e le modalità di compartecipazione dovranno essere fissati in apposito provvedimento amministrativo.

Art. 4
Richieste di utilizzo

1. Le richieste di utilizzo della sala pubblica, dovranno essere inoltrate dai rappresentanti legali dei soggetti aventi diritto o dai promotori delle iniziative entro il termine di giorni 15 di anticipo al Sindaco del Comune di Montegrotto Terme. Si intendono valide anche le richieste inoltrate via fax a condizione che riportino la firma del soggetto titolato ad effettuare la richiesta.
2. Competente all'istruttoria per la concessione della sala è l'unità turismo presso il Settore Cultura – Sport – Istruzione e Servizi Sociali, presso la quale è tenuta un'agenda degli impegni del locale. In caso di precedente assegnazione della sala nel giorno ed orario richiesto, l'Ufficio provvederà ad avvisare il richiedente dell'impegno già assunto. Competente al rilascio della concessione per l'utilizzo del locale è il Responsabile del Settore Cultura – Sport – Istruzione e Servizi Sociali a sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del Tuel di cui al D. legisl. n. 267/2000;
3. Le richieste dovranno essere inoltrate su apposito modulo prestampato, con indicazione di:
 - a) generalità del/i richiedente/i
 - b) attività per cui si richiede l'uso
 - c) nominativo del responsabile legale o del promotore
 - d) periodo di utilizzo della sala.
4. In caso di concessione onerosa, i competenti uffici rilasceranno apposita autorizzazione previo pagamento delle tariffe di nolo di cui al successivo art. 5) del presente disciplinare. Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell'utilizzo del locale esclusivamente attraverso bonifico bancario intestato alla Tesoreria comunale.

Art. 5
Tariffe e pagamento

1. Per le iniziative non contemplate nel precedente articolo 2 comma 2) e realizzate da:
 - Soggetti privati operanti per finalità commerciali;
 - Gruppi ed associazioni per attività non rientranti nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
 - Gruppi politici per attività non incluse nella campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale.Le tariffe sono fissate come segue:
 - a) € 50,00 + Iva per l'intera giornata;
 - b) € 25,00 + Iva per mezza giornata.
2. Il mancato uso della sala, nel giorno stabilito, non dà diritto al rimborso della tariffa corrisposta.
3. Le tariffe potranno essere soggette a revisione annuale mediante assunzione di apposito provvedimento da parte della Giunta comunale.

Art.6
Misure di pubblica sicurezza

1. Il richiedente, sia nell'ipotesi di utilizzo oneroso che in quella di utilizzo in esenzione, rimane vincolato, se dovuto, alla richiesta di licenza di pubblica sicurezza da inoltrarsi, almeno 15 giorni prima della manifestazione al Comando di Polizia Municipale.
2. Qualora tali norme non vengano rispettate l'Amministrazione comunale renderà responsabile di eventuali danni o incidenti il concessionario. Il Comune di Montegrotto Terme, individua nel soggetto richiedente il responsabile per eventuali danni agli impianti o alle strutture, dovuti per improprio uso del locale. La Giunta comunale, si riserva inoltre, con proprio provvedimento di determinare il versamento di apposita cauzione nel caso di attività ed iniziative per le quali possano derivare danni alla struttura concessa.
3. Il locale viene concesso esclusivamente per la capienza di n. 40 posti e per la specifica destinazione d'uso che risultano agli atti dall'agibilità. Qualsiasi richiesta non conforme alla predetta destinazione d'uso o superiore alla capienza innanzi fissata, comporta il diniego della concessione.

Art. 7
Oneri del Comune

1. Sono a carico dell'Amministrazione comunale i seguenti oneri:
 - pulizie
 - custodia e funzionamento degli impianti.

Art. 8
Oneri degli utenti

1. Oltre al pagamento della quota di utilizzo ed al rispetto delle misure di pubblica sicurezza, gli utenti sono tenuti ad usare le sale senza arrecare danni agli arredi o aggravio ai lavori di pulizia;
2. L'Amministrazione comunale, non assume nessuna responsabilità in ordine agli incidenti o ai disordini che potessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività.
3. La sottoscrizione della prenotazione di uso della sala comporta l'accettazione integrale delle condizioni stabilite dal presente atto.

Art. 9
Responsabilità patrimoniali – Danni – Risarcimenti

1. I fruitori della sala sono responsabili solidamente dei danni arrecati all'immobile, all'arredamento ed ai servizi dal momento della consegna fino al termine della concessione.
2. Essi sono tenuti inoltre a contestare all'atto della consegna i danni rilevati al momento dell'ingresso in sala; in caso contrario, salvo diversa prova, ne saranno ritenuti responsabili.
3. L'Amministrazione comunale accerta l'entità dei danni e la misura del risarcimento attraverso i propri uffici notificandola ai responsabili ai quali sarà concesso di presentare osservazioni entro 8 giorni.

4. Gli utenti, entro i successivi otto giorni, dovranno versare l'importo corrispondente al danno recato alla Tesoreria comunale.

Art.10

Utilizzo durante le competizioni elettorali

1. L'utilizzo delle sale oggetto del presente atto per i fini di cui all'art. 19 della legge 10.12.1993 n. 515 viene concesso ai partiti e movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali secondo le tariffe previste dal precedente articolo 5. Per la competizione elettorale, riguardante il rinnovo del consiglio comunale, ciascun raggruppamento partecipante alla suddetta competizione avrà diritto all'uso gratuito della sala per il massimo di tre volte nell'arco dell'intera campagna elettorale, sulla base di uno specifico calendario predisposto dall'unità cultura e spettacolo, redatto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze di utilizzo.

2. In deroga al precedente articolo 4, le istanze tese ad ottenere la concessione delle suddette sale ai sensi del primo comma del presente articolo, dovranno essere presentate ai competenti uffici, i quali provvederanno all'emissione del relativo provvedimento di concessione.